



Schema Delibera di Assemblea di Bacino

Oggetto: Approvazione Piano economico-finanziario e Piano tariffario di Comuni in regime TARIP

Richiamato

- l'art. 1 comma 668 della Legge 147/2013 che consente ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico di poter prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (TARIP), in luogo del tributo TARI, tenendo conto nella commisurazione della tariffa dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

Considerato

- che 12 Comuni del Bacino Venezia (Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Fiesso d'Artico, Fossò, Marcon, Santa Maria di Sala, Vigonovo, Salzano, Stra, Mira e Fossalta di Piave), tutti serviti dal gestore Veritas S.p.A., hanno adottato la tariffa a corrispettivo (TARIP) per il finanziamento dei costi del servizio rifiuti, ai sensi del predetto art. 1 comma 668 della Legge 147/2013;
- che nell'atto deliberativo dal Consiglio comunale con cui è stata formalizzata tale scelta è stato adottato anche apposito Regolamento che, nelle more dell'adozione del decreto ministeriale per la determinazione della tariffa a corrispettivo, fissa gli elementi "strutturali" della tariffa, quali ad es.:
 - Il presupposto oggettivo
 - I soggetti obbligati e i soggetti responsabili
 - Le esclusioni e le riduzioni
 - Gli obblighi di dichiarazione
 - Le disposizioni in materia di accertamento e riscossione;
- che sulla base degli elementi strutturali definiti "una tantum" dal regolamento comunale è necessario procedere annualmente alla determinazione dei livelli di imposizione tariffaria da applicare all'utenza, a integrale copertura dei costi del servizio risultanti dal piano economico-finanziario dell'esercizio;

Richiamati inoltre

- la Legge Regionale del Veneto n. 52/2012 (art. 3 comma 6 lett. e), che riserva ai Consigli di Bacino il compito di determinare i livelli di imposizione tariffaria del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio di competenza, che presuppone anche l'approvazione del piano finanziario del servizio che quantifica il fabbisogno finanziario annuo da coprire con la tariffa;
- la "Convenzione per la costituzione e il funzionamento del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel bacino territoriale Venezia" (Convenzione), sottoscritta il 24.11.2014 a rogito del Segretario Generale del Comune di Venezia (Repertorio n. 130974/2012);
- l'art.2 della Convenzione che attribuisce all'Assemblea di Bacino la competenza in ordine a:
 - l'approvazione del piano finanziario complessivo di Bacino, che aggrega i piani finanziari dei singoli Comuni partecipanti, proposti dal Gestore d'intesa con le Amministrazioni Comunali rispettivamente competenti;
 - la determinazione dei livelli di imposizione tariffaria del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 3 comma 6 della L.R. n. 52/2012, previo parere vincolante



delle Amministrazioni Comunali per quanto di competenza dei rispettivi territori, ferme restando comunque le competenze di legge in materia di tributo TARI in capo alle Amministrazioni stesse;

- la delibera dell'Assemblea di Bacino n. 10 del 20.10.2016 che ha autorizzato il Presidente a diramare alle Amministrazioni comunali ed ai gestori del servizio le seguenti direttive in ordine alle competenze deliberative di approvazione del Piano economico-finanziario dei singoli Comuni:

a) per i Comuni in regime TARI:

riservare al Consiglio Comunale, su proposta del rispettivo gestore, la competenza esclusiva in materia di approvazione del Piano economico-finanziario dei singoli Comuni redatto secondo il Modello di PEF Standard di Bacino di cui al punto 2), in coerenza con la competenza di legge del Consiglio Comunale in ordine alla determinazione del tributo TARI, salvo l'invio finale al Consiglio di Bacino del PEF comunale approvato ai soli fini di predisposizione ed approvazione del PEF aggregato di Bacino;

b) per i Comuni che applicano la tariffa puntuale TARIP:

demandare al Consiglio di Bacino, in coerenza con le competenze ad esso attribuite da normativa e Convenzione istitutiva in ordine alla determinazione delle tariffe, l'approvazione anche del Piano economico-finanziario dei singoli Comuni redatto secondo il Modello di PEF Standard di Bacino di cui al punto 2), che l'Assemblea di Bacino approverà recependo i singoli PEF comunali adottati dai Consigli comunali su proposta del rispettivo gestore, previa attestazione di conformità dell'Ufficio di Bacino;

- la lettera del Presidente del Consiglio di Bacino del 31 ottobre 2016 prot. 507/2016 indirizzata ai Comuni che applicano la TARIP ed al gestore del servizio rifiuti, con la quale sono state diramate, secondo quanto disposto dalla predetta delibera dell'Assemblea di Bacino N. 10/2016, le direttive in ordine alle competenze deliberative di approvazione del Piano Economico Finanziario e del Piano Tariffario dei singoli Comuni
- la successiva nota del Direttore del Consiglio di Bacino del 10 novembre 2016 prot. 583/2016 indirizzata ai Comuni che applicano la TARIP, con la quale sono state diramate le direttive in ordine all'iter deliberativo per l'approvazione della tariffa TARIP 2017, prevedendo in particolare quanto segue:
 - il Comune, su proposta del gestore, redige la proposta di delibera di adozione del Piano Tariffario per l'esercizio di riferimento, redatto secondo lo Schema standard dei valori della Tariffa TARIP trasmesso ai Comuni con la medesima nota, per un importo complessivo corrispondente al valore complessivo del PEF;
 - per detti Comuni l'iter deliberativo si perfeziona solo con l'atto dell'Assemblea di Bacino che, recependo i singoli Piani tariffari comunali adottati dai Consigli comunali su proposta del rispettivo gestore, previa attestazione di conformità dell'Ufficio di Bacino", li approva in via definitiva;
 - al fine di prevenire possibili contestazioni, si ritiene opportuno trasmettere la bollettazione all'utenza solo dopo l'approvazione della delibera da parte dell'Assemblea di Bacino, in quanto organo competente per la determinazione del livello di imposizione tariffaria;
- la lettera del Direttore del Consiglio di Bacino del 25 novembre 2016 prot. 618/2016, con cui è stata trasmessa la versione definitiva del Modello di PEF standard di Bacino da utilizzare dalle Amministrazioni Comunali per l'adozione del PEF dell'esercizio 2017;

Ritenuto

- che per ciascun Comune del Bacino in regime TARIP spetta quindi all'Assemblea di Bacino, nel rispetto degli elementi strutturali della tariffa fissati dall'apposito Regolamento comunale, approvare annualmente il Piano tariffario del servizio rifiuti per singola tipologia di utenza e per singola frazione di rifiuto conferito, che determina il livello di imposizione



tariffaria applicata nell'esercizio di riferimento, nonché il sottostante Piano economico-finanziario dei costi del servizio;

- che nella approvazione del Piano tariffario per singola tipologia di utenza e per singola frazione di rifiuto conferito nei singoli Comuni, l'Assemblea di Bacino recepisce di norma i contenuti della delibera dei rispettivi Consigli comunali di adozione dei predetti valori tariffari, salvo verifica della loro compatibilità con le norme vigenti e della loro idoneità a finanziare il costo complessivo dei relativi PEF;

Richiamata

- la delibera n.2 del 16.03.2017 dell'Assemblea di Bacino con cui:
 - 1) è stato approvato lo Schema standard di Bacino del Piano tariffario per i Comuni che applicano la tariffa puntuale TARIP, corredato da apposita Nota interpretativa;
 - 2) sono stati approvati, in recepimento delle omologhe delibere adottate dai rispettivi Consigli comunali su proposta del gestore Veritas S.p.A., il Piano Economico Finanziario e il Piano Tariffario dell'esercizio 2017 di 9 dei 12 Comuni del Bacino che applicano la tariffa puntuale TARIP: Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Fiesso d'Artico, Fossò, Salzano, Santa Maria di Sala, Stra, Vigonovo;
 - 3) di demandare ad una successiva Assemblea di Bacino l'approvazione del Piano economico-finanziario e del Piano tariffario degli altri tre Comuni del Bacino in regime Tarip (Mira, Fossalta di Piave, Marcon)

Considerato

- Che successivamente sono state assunte dai rispettivi Consigli Comunali, su proposta del gestore Veritas S.p.A., le delibere di adozione del Piano Economico Finanziario 2017 e del Piano Tariffario TARIP 2017 del servizio gestione rifiuti presso i Comuni di Mira (in data 3 aprile 2017) e Fossalta di Piave (in data 29 marzo 2017);
- che i Piani Economico-finanziari e le Tariffe TARIP adottati dai predetti Comuni sono stati redatti in conformità con la normativa che ne disciplina la predisposizione e adottando i modelli standard di PEF e di Piano tariffario stabiliti dal Consiglio di Bacino;
- che per il Comune di Mira il costo complessivo del servizio rifiuti risultante dal Pef dell'esercizio 2017 è pari a € 5.518.268,55, con un incremento di € 53.678,02 rispetto all'anno precedente, con conseguente esigenza di un pari incremento del valore complessivo del piano tariffario da applicare, al fine di garantire la copertura integrale del costo del servizio come richiesto dal comma 654 dell'art. 1 della L. 147/2013
- che per il Comune di Fossalta di Piave il costo complessivo del servizio rifiuti risultante dal Pef dell'esercizio 2017 è pari a € 483.736,00, esattamente pari all'anno precedente, con conseguente invarianza del valore complessivo del piano tariffario da applicare al fine di garantire la piena copertura del costo del servizio.

Ritenuto

- di procedere, in recepimento delle omologhe delibere adottate dai rispettivi Consigli comunali, alla formale approvazione del Piano Economico Finanziario e del Piano Tariffario dell'esercizio 2017 dei Comuni di Mira e di Fossalta di Piave;

Preso atto

- che presso il Comune di Marcon non si è completato l'iter deliberativo di competenza del suo Consiglio comunale per l'esercizio 2017, essendo stata approvata solamente la deliberazione di adozione del piano economico-finanziario, ma non quella di adozione del piano tariffario TARIP
- che la delibera di adozione del piano tariffario non potrà essere assunta a breve termine dal Consiglio comunale di Marcon, stante l'avvenuta cessazione della sua attività ordinaria a conclusione del suo mandato quinquennale



Rilevato

- che, ai sensi del comma 169 dell'articolo 1 della legge n. 296/2006, è applicabile anche al tributo TARI la disciplina procedimentale che, per i tributi di competenza di un Ente locale, proroga ex lege le tariffe e le aliquote dell'anno precedente se il Consiglio comunale non approva la relativa delibera entro il termine per l'approvazione del bilancio
- che peraltro tale proroga ex lege del tributo dell'anno precedente difficilmente pare poter essere applicabile alla TARIP in quanto:
 - non vi è nessuna norma specifica che lo preveda per la tariffa a corrispettivo,
 - non appare sostenibile un'estensione in via analogica alla TARIP della proroga stabilita per la TARI in quanto la norma che la legittima per quest'ultima (il citato comma 169 dell'art. 1 della L. 296/2006) disciplina i tributi o le tariffe che incidono sul bilancio comunale e che siano di competenza dell'amministrazione Comunale, mentre la Tarip non incide sul bilancio comunale e la sua determinazione è di competenza dell'Ente di bacino, seppur previo parere vincolante del Consiglio Comunale
- che si pone pertanto l'esigenza di individuare soluzioni che, ove ne ricorrano le condizioni come più oltre meglio precisato, legittimino l'Assemblea di bacino a deliberare espressamente una conferma delle tariffe TARIP dell'anno precedente anche in assenza di atti propedeutici da parte delle amministrazioni comunali

Ritenuto pertanto

- necessario disciplinare l'iter da seguire nel caso in cui uno o più Comuni in regime TARIP non abbiano adottato gli atti propedeutici di competenza del proprio Consiglio Comunale da sottoporre poi all'approvazione definitiva dell'Assemblea di Bacino
- prevedere che, qualora non sia stata adottata da parte di uno o più Consigli comunali la delibera propedeutica di adozione delle tariffe TARIP per l'esercizio in corso, pur avendo già assunto la delibera di adozione del Piano Economico-finanziario, l'Assemblea di bacino sia autorizzata a deliberare una conferma delle tariffe TARIP dell'anno precedente, a condizione che i costi del servizio siano integralmente finanziati con le tariffe dell'anno precedente, da applicare alle varie categorie di utenza nella loro situazione aggiornata, eventualmente integrate con recuperi di eccedenze di fatturazione rilevate a consuntivo degli anni precedenti
- di riservare invece al previo parere vincolante dell'amministrazione comunale ogni decisione di modifica delle tariffe necessaria per finanziare costi del piano economico-finanziari del nuovo esercizio non coperti dalle sole tariffe dell'anno precedente, autorizzando nelle more il gestore ad emettere rate in acconto calcolate in proporzione alle tariffe dell'anno precedente
- di riservare inoltre al previo parere vincolante dell'amministrazione comunale ogni decisione in materia di approvazione del piano economico-finanziario del servizio
- di consentire comunque al gestore, nelle more dell'approvazione della tariffa TARIP da parte dell'Assemblea, di emettere all'utenza bollette per rate in acconto, salvo conguaglio ad esito della deliberazione definitiva;

Considerato altresì

- ai sensi dell'art. 17 della Convenzione istitutiva i Comuni devono versare al Consiglio di Bacino il contributo annuale per il funzionamento del Consiglio di Bacino stesso, al cui pagamento si fa fronte con i proventi tariffari del servizio rifiuti;
- Che per i Comuni in regime TARIP l'incasso della tariffa non affluisce nel bilancio comunale, ma direttamente al gestore;



- Che per questi Comuni pertanto, il contributo annuale da essi dovuto al Consiglio di Bacino potrebbe essere versato, in nome e per conto del Comune, direttamente da Veritas al Consiglio di Bacino, a valere sui proventi tariffari incassati dal gestore stesso;

Ritenuto infine

- di incaricare il gestore di provvedere, in nome e per conto dei Comuni in regime TARIP, al versamento del contributo annuale di loro competenza al Consiglio di Bacino;

Visti i pareri di regolarità tecnica e di conformità alla normativa vigente rilasciati dal Direttore;

Tutto ciò premesso e considerato

L'ASSEMBLEA DI BACINO

DELIBERA

- 1) di approvare, in recepimento delle omologhe delibere adottate dai rispettivi Consigli comunali su proposta del gestore Veritas S.p.A., il Piano Economico Finanziario e il Piano Tariffario dell'esercizio 2017 dei Comuni di Mira (allegato 1) e di Fossalta di Piave (allegato 2);
- 2) di dar mandato al Direttore di trasmettere i rispettivi *Piani Economico Finanziari (PEF)* e *Piani Tariffari TARIP dell'esercizio 2017* a ciascuno dei Comuni di cui ai punti 1) e al gestore Veritas S.p.A. per attestare il regolare completamento del processo deliberativo e per avviare l'iter di bollettazione all'utenza;
- 3) di stabilire che, qualora non sia stata adottata da parte di uno o più Consigli comunali la delibera propedeutica di adozione delle tariffe TARIP per l'esercizio in corso, pur avendo già assunto la delibera di adozione del Piano Economico-finanziario, l'Assemblea di bacino sia autorizzata a deliberare una conferma delle tariffe TARIP dell'anno precedente, a condizione che i costi del servizio siano integralmente finanziati con le tariffe dell'anno precedente, da applicare alle varie categorie di utenza nella loro situazione aggiornata, eventualmente integrate con recuperi di eccedenze di fatturazione rilevate a consuntivo degli anni precedenti;
- 4) di riservare invece al previo parere vincolante dell'amministrazione comunale ogni decisione di modifica delle tariffe necessaria per finanziare costi del piano economico-finanziario del nuovo esercizio non coperti dalle sole tariffe dell'anno precedente, e comunque ogni decisione in materia di approvazione del piano economico-finanziario del servizio, autorizzando nelle more il gestore ad emettere rate in acconto calcolate in proporzione alla tariffa dell'anno precedente;
- 5) di incaricare il gestore di provvedere, in nome e per conto dei Comuni in regime TARIP, al versamento del contributo annuale di loro competenza al Consiglio di Bacino,;
- 6) di dare immediata esecutività alla presente delibera.